



TRIBUNALE DI TRANI

Acquisto di n. 1 condizionatore da 18.000 btu per la sala CED, ubicata presso l'ufficio del giudice di pace di Trani, mediante ricorso alla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa (c.d. MEPA), attraverso la predisposizione dell'ordine diretto di acquisto (ODA) - CIG ZD51A7E2E7.

Questo Tribunale (di seguito Amministrazione) intende affidare a codesta Spett.le Ditta (di seguito ditta affidataria), ai sensi del comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n° 50/2016, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) sulla piattaforma telematica messa a disposizione da Consip Spa (c.d. MEPA), n. 1 condizionatore da 18.000 btu per la sala CED, ubicata presso l'ufficio del giudice di pace di Trani, come da determinazione ministeriale del 14/06/2016, n. 525/2016 e da autorizzazione ministeriale alla spesa del 4/07/2016, in atti.

L'affidamento sarà disciplinato dalle condizioni economiche e giuridiche della Vs. offerta presente sul MEPA, se non in contrasto con il presente atto di affidamento e/o norme e leggi vigenti, nonché dalle seguenti condizioni:

1. L'affidamento **sarà compensato a corpo**, e dovrà essere comprensivo di tutti gli oneri ed apprestamenti necessari per dare l'opera compiuta e quant'altro fosse necessario per l'esecuzione a regola d'arte del lavoro oggetto del presente affidamento, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione. Il costo complessivo dell'affidamento è di € 792,00 (IVA esclusa), avendo la ditta proposto uno sconto pari all'1%, anziché presentare cauzione/fideiussione;
2. La ditta affidataria è tenuta alla presentazione, entro cinque giorni, degli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. , nonché generalità e codice fiscale delle persone delegate ad adoperare su di essi.
Si specifica che ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/2010 e ss.mm.ii. , il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituiscono causa di risoluzione dell'affidamento.
4. **L'affidamento diverrà definitivo, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, previo verifiche dei requisiti di cui agli art 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. All'uopo la ditta affidataria dovrà far pervenire entro cinque giorni i seguenti documenti:**
 - Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016 e s.m.i. resa ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 (mod. B);
 - Dichiarazione sostitutiva con la quale si attesti il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. resa ai sensi degli artt. 46/47 del DPR 445/2000 (mod. C);
 - Dichiarazione sostitutiva concernente il rispetto degli obblighi *ex lege* n° 68/1999 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (mod. D);
 - Copia fotostatica del documento di identità personale, in corso di validità, del dichiarante (da allegare alle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000).
5. Non è previsto subappalto.
6. Nell'esecuzione la ditta affidataria dovrà rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali, nonché porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano



scrupolosamente rispettate nel corso dell'affidamento le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Visto che la Legge 98/2013, ha introdotto delle modifiche relative alle semplificazioni del D.Lgs. 81/2008, in relazione all'affidamento in parola, si specifica che non vi è obbligo di compilazione né di redazione del D.U.V.R.I. né di individuare l'incaricato, in quanto viene rispettata la previsione del parametro dei cinque "uomini-giorno" quale limite temporale.

7. Al personale eventualmente impiegato nei lavori oggetto del presente affidamento dovrà essere applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto del presente affidamento svolta dalla ditta affidataria, anche in maniera prevalente. Gli operatori della ditta affidataria da impiegare nello svolgimento del presente affidamento sono tenuti alla regolare esecuzione delle prestazioni da assolvere ed al rispetto delle seguenti norme comportamentali:

- 1) tenere un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- 2) evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività del Tribunale;
- 3) garantire la tutela della privacy e la segretezza dell'attività Giudiziaria.

L'Amministrazione potrà promuovere l'allontanamento degli operatori che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.


8. Per ciò che concerne le attività inerenti ad eventuali riparazioni o sostituzioni non contemplati nel preventivo citato in premessa, la ditta affidataria dovrà darne tempestiva segnalazione al Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), per le successive verifiche e decisioni del caso spettanti all'Amministrazione (art. 106 del D.Lgs. 50/2016).

9. Non è ammessa alcuna revisione prezzi, salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Amministrazione potrà imporre alla ditta affidataria l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'affidamento originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12. In tal caso la ditta affidataria non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

10. Sono a carico della ditta affidataria le spese e gli oneri occorrenti per l'espletamento dell'affidamento anche se non espressamente previste dal presente incarico. Nessun onere e responsabilità potranno essere addebitati all'Amministrazione, pertanto la ditta affidataria assume a suo totale carico:

- nell'esecuzione dell'affidamento, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire l'incolumità di tutto il personale dell'Amministrazione, degli utenti e degli operatori impiegati dall'aggiudicatario;
- ogni responsabilità per danni, senza riserve od eccezioni e salvo l'intervento a favore dello stesso da parte di società assicuratrici, che, in relazione all'esecuzione dell'affidamento o cause ad esso connesse, derivassero all'Amministrazione, a terzi, cose o persone. Sono da intendersi esclusi solo i danni derivanti da cause esterne non dovute all'esecuzione dell'affidamento;
- ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere agli operatori utilizzati durante all'esecuzione dell'affidamento, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso e valutato con l'accettazione del presente affidamento.

11. L'Amministrazione, per mezzo del R.U.P. e dei suoi delegati, è deputata al controllo dell'affidamento e delle sue prestazioni rese negli ambiti e nei limiti definiti nel presente atto. Interviene sulla prestazione resa dall'aggiudicatario al fine di verificarne la rispondenza



termini previsti. A tal fine, la ditta affidataria deve assoggettarsi alle verifiche disposte dall'Amministrazione in ordine alle prestazioni rese nell'ambito del presente affidamento. Nel caso in cui i controlli evidenzino inadempienze, omissioni di operazioni o negligenze esecutive, l'Amministrazione avvierà le procedure di cui ai punti 13, 14, 15 e 16 seguenti.

12. In considerazione della complessa procedura prevista per l'effettivo pagamento, imposta dalle regole della Contabilità Generale dello Stato, e ai fini di cui agli artt. 3 e 4 del D.lgs. 9.10.2002 n. 231, come modificati dal D.lgs. n. 192/2012, il pagamento avverrà entro il termine massimo previsto dalla suddetta normativa, cioè entro 60 giorni fine mese dal ricevimento della fattura. Modalità di fatturazione: posticipata a partire dalla data ultimazione delle prestazioni, previa attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal Responsabile Unico del Procedimento. La fatturazione dovrà avvenire in formato elettronico secondo quanto disposto dalla Legge Finanziaria 2008 (legge n.244 del 2007) e dal Decreto ministeriale 3 aprile 2013, numero 55. Il codice univoco ufficio per la fatturazione elettronica è: BFB0AI. All'effettivo pagamento provvederà, nella qualità di funzionario delegato, la Corte d'Appello di Bari, successivamente all'assegnazione dei fondi necessari da parte del Ministero della Giustizia. Come previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, la ditta affidataria dovrà comunicare entro 7 (sette) giorni dall'accettazione del presente affidamento, a pena di nullità assoluta dell'incarico, gli estremi identificativi di un conto corrente bancario o postale dedicato ai flussi finanziari con le Pubbliche Amministrazioni, nonché, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Questa Amministrazione attiverà la clausola risolutiva espressa per l'immediata risoluzione dell'affidamento in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa.
13. Il tempo utile per dare ultimati i lavori, vista l'urgenza, resta stabilito in 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla determinazione di affidamento e sottoscrizione del contratto in forma di scrittura privata tra le parti. Sarà applicata una penale pari all'1 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, per il tempo eventualmente impiegato in più oltre il termine fissato. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori e nella ripresa dei lavori seguente ad un verbale di sospensione dei lavori. Ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile, la ditta affidataria riconosce espressamente l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e pertanto accetta espressamente l'applicazione oltre alla penale ed alle spese di assistenza, anche l'onere del risarcimento degli ulteriori danni eventualmente verificatesi anche ove richiesti da terzi.
14. Qualora la ditta affidataria ometta di eseguire l'affidamento nei termini e con le modalità indicate nel presente atto, l'Amministrazione avrà la facoltà di affidare, senza alcuna formalità, l'esecuzione ad altro fornitore in danno e di addebitare i costi sostenuti a fronte degli stessi, detraendo il relativo importo dall'eventuale futuro pagamento da disporre a favore dell'aggiudicatario.
15. Fermo restando quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempimento anche ad uno solo degli obblighi inerenti l'esecuzione dell'affidamento, l'Amministrazione, oltre l'applicazione di penali, assegnerà alla ditta affidataria, ex art. 1454 c.c., mediante comunicazione scritta, un termine non superiore a **7 (sette) giorni** per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il presente affidamento s'intenderà risolto e l'Amministrazione potrà procedere nei confronti della ditta affidataria per il risarcimento dei maggiori danni. In ogni caso, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., potrà risolvere di diritto il presente affidamento, con semplice comunicazione l'aggiudicatario.
16. In tutti i casi qui rappresentati e di cui al precedente punto 15, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare il presente affidamento risolto di diritto per colpa della ditta affidataria e di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, salva l'azione per



risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. Costituisce inoltre causa di risoluzione di diritto del contratto quanto contemplato dal precedente punto 12. L'Amministrazione può recedere in qualsiasi momento dal presente incarico, giusto art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

17. Per ogni controversia che dovesse insorgere nell'esecuzione del presente affidamento sarà competente il foro di Trani.
18. La presente procedura è disciplinata dalle condizioni di cui a questo affidamento, di cui al preventivo in premessa se non in contrasto con il presente affidamento, dalle norme del codice civile, dal D.Lgs. 50/2016, dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie, vigenti in materia.
19. Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Carmine Diego Fava (tel. 0883/505529 – 226, e-mail: carminediego.fava@giustizia.it), Funzionario Giudiziario in servizio al Tribunale di Trani.
20. Tutti i dati personali trasmessi saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura, e verranno utilizzati, anche con modalità automatizzate, per tale scopo nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.. Responsabile del trattamento è il Presidente del Tribunale di Trani. Per il semplice fatto della sottoscrizione per accettazione del presente affidamento, la ditta affidataria presta il proprio consenso al trattamento dei dati da parte degli uffici interessati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., per le finalità connesse all'esecuzione dell'affidamento. I dati personali raccolti saranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme prescritte dalla legge e potranno essere comunicati, qualora richiesto, alle Autorità competenti per l'acquisizione degli accertamenti dovuti con riguardo a taluni dei presupposti per la sottoscrizione dell'affidamento.



Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Carmine Diego Fava

Si approva quanto su esposto.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Filippo BORTONE

Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016, sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del Tribunale di Trani